

AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA DI TENUTA DEL REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI (art.120 T.U.L.P.S.)

- VENDITA DI AUTO USATE CONTO TERZI
- DISBRIGO PRATICHE FUNEBRI CONTO TERZI
- MOSTRE ED ESPOSIZIONI
- AGENZIE TEATRALI
- RICHIESTA CERTIFICATI CONTO TERZI
- PUBBLICITA'
- VENDITA BIGLIETTI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- Altro (specificare)

di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.

IL/LA SOTTOSCRITT
.....

NAT... A(Prov)..... IL.....

ESSERE RESIDENTE IN (Prov)

VIA/PIAZZA.....Cap..... Tel.....

IN QUALITA' DI DELLA SOCIETA'

CON SEDE LEGALE IN.....PROV..... VIA /PIAZZA.....N.....

PARTITA IVA

COD.FISCALE

.....

TITOLARE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE/DIA/SCIA N..... DEL.....
(inserire il numero della licenza/autorizzazione oppure il numero di protocollo della DiA/Scia)


RILASCIATA DA (Questura/Comune di).....

PER L'ATTIVITA' l'attività indicata in oggetto si svolge nel locale sito in Viterbo Via /P.zza
.....n°..... cap Tel.....

DICHIARA

A norma, degli art. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalle Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

- che tutte le pagine del Registro da vidimare ai sensi del regolamento di attuazione del TULPS composta complessivamente da n. _____ pagine, sono numerate progressivamente dalla n. _____ alla n. _____ compresa, e che le stesse sono state vidimante con il seguente timbro:



(Inserire il timbro della società/ditta individuale all'interno del riquadro)

- che il Registro oggetto della presente vidimazione è il n. _____ anno _____ (*i registri debbono essere numerati progressivamente a cura dell'interessato*) e che trattasi dell'unico Registro che verrà utilizzato per l'attività in oggetto in quanto il precedente Registro è stato ultimato conformemente alle disposizioni di legge;
- che il registro contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa;
- che copia della presente dichiarazione, con il timbro di avvenuta presentazione all'Ufficio comunale competente, deve essere allegata al Registro oggetto di vidimazione e ne costituisce parte integrante;

Viterbo, li

.....
firma del dichiarante

Estremi documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art.13 della D LGS 196/2003 e ss.mm.ii.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza R. D. 18 giugno 1931, n. 773

Art. 115

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di Intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

omissis

Art. 120

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

omissis

Art. 126

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Art. 127

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 135

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di Pubblica Sicurezza.

omissis

Regolamento di Pubblica Sicurezza R. D. 6 maggio 1940, n. 635

Art. 16

In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Pubblica Sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

omissis

Art. 219

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori (di cui all'art. 120 del T.U.) deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

omissis

Art. 260

Nel registro di cui all'articolo 135 della legge devono essere indicati:

- a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
- b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
- c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
- d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.

Il registro deve essere conservato per cinque anni.